

che lavoro farò
domani? la mia
formazione di
oggi sarà utile?
avrò scelto la
scuola giusta?
quello che studio
mi servirà nel
mondo del lavoro?
forse mi conviene
iniziare con uno
stage?

monitor:

**Rapporto 2006
sui tirocini formativi
e d'orientamento**

Regione Piemonte
Agenzia Piemonte Lavoro



Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro

Lucia Mollica

Servizio Tirocini

Gabriella Manna e Sarah Zagallo

Ufficio stampa e Comunicazione

Laura Cerro

Progetto grafico

elyron.it

Finito di stampare nel mese di

novembre 2007

Presso Stamperia Artistica Nazionale - Torino

Agenzia Piemonte Lavoro
Sviluppo di Politiche Finalizzate

stage? monitor:

**Rapporto 2006
sui tirocini formativi
e d'orientamento**

A cura di Gabriella Manna e Sarah Zagallo

Regione Piemonte
Agenzia Piemonte Lavoro





Il rapporto realizzato annualmente dall'Agenzia Piemonte Lavoro sui tirocini formativi e d'orientamento offre l'opportunità di conoscere i risultati e gli effetti ottenuti da tale strumento.

In particolare l'analisi 2006 dimostra che i tirocini attivati sono in aumento con una discreta stabilizzazione negli ultimi due anni. È una conferma che l'utilizzo del tirocinio si è consolidato con la diffusione della sua conoscenza. Si attesta così il tirocinio come un mezzo per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e per il reinserimento degli adulti.

La normativa in questione nel suo completo svolgimento ha saputo rispondere alle esigenze dei soggetti del Mercato del Lavoro, infatti la volontà di adottare il tirocinio coinvolge le persone in cerca di occupazione e le imprese nella stessa misura.

In quest'ottica si rafforza l'azione della Regione per l'incentivazione di tale strumento in analogia a quanto prevede il recente disegno di legge.

L'Agenzia Piemonte Lavoro affianca il compito di analisi a quello di supporto alle strutture competenti, al fine di venire incontro alle richieste dell'utenza che cerca o richiede lavoro.

Il tirocinio svolto sia al termine degli studi prima di trovare un impiego, oppure in alternanza con la scuola diventa una modalità didattica e di apprendimento nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di conseguire competenze che verranno utilizzate in futuro.

Favorisce quindi l'ingresso nelle aziende per verificare i propri saperi e acquisire le competenze necessarie per costruire le proprie capacità professionali, nello stesso tempo facilita il mondo imprenditoriale nella ricerca e nella formazione di personale.

Giovanna Pentenero
Assessore Istruzione e
Formazione professionale
Regione Piemonte

Teresa Angela Migliasso
Assessore
Welfare e Lavoro
Regione Piemonte



Il rapporto 2006 sui tirocini formativi e d'orientamento mette in luce l'importanza del monitoraggio non solo sotto il profilo quantitativo ma anche qualitativo. Infatti l'analisi svolta di anno in anno dimostra che il tirocinio è uno strumento utile per rispondere alle esigenze dei soggetti del mercato del lavoro.

Il monitoraggio, realizzato attraverso il sistema web, si attesta quale attività necessaria per la conoscenza e la valutazione dei tirocini. Inoltre il servizio tirocini messo a punto dall'Agenzia Piemonte Lavoro permette di arrecare un supporto all'utenza coinvolta (ente promotore, tirocinante e azienda ospitante) sulle modalità di attivazione dei tirocini stessi.

Le esperienze di formazione e di orientamento realizzate attraverso i tirocini, tramite la conoscenza diretta de mondo del lavoro, agevolano le scelte professionali delle persone.

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non è previsto un compenso per il tirocinante, fatta salva la possibilità di erogare al tirocinante stesso un rimborso spese.

Se per l'azienda ospitante il vantaggio del tirocinio è quello di poter conoscere senza rigidi "impegni" la professionalità di un futuro dipendente, il vantaggio del tirocinante invece è quello di essere "facilitato" nell'ingresso al lavoro, acquisendo con l'esperienza pratica le conoscenze del mondo produttivo.

In Piemonte i tirocini realizzati nel 2006 sono circa 10.500, tra questi quasi il 28% è promosso dai centri per l'impiego della provincia di Torino e il 9% da quelli della provincia di Cuneo, a seguire le altre province. Soddisfacenti sono anche i tirocini promossi dalle agenzie formative e dagli istituti scolastici e universitari. Rispetto alla totalità degli avviamenti, si rileva l'8% di assunzioni da parte delle stesse imprese che si sono rivolte a questo strumento.

Lucia Mollica

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro



INTRODUZIONE

Il quadro economico piemontese del 2006 risulta migliorato rispetto ai primi anni del 2000, che recavano indicatori negativi in termini di produzione. Il settore metalmeccanico ha dato buoni risultati. Si rileva infatti la crescita dei comparti elettrico, elettronico e dei mezzi di trasporto, confermata è la ripresa del gruppo Fiat; l'andamento del tessile risulta invece ancora critico.

Gli effetti economici positivi non sono però in linea con l'occupazione che è attualmente stagnante, molte aziende piemontesi sono ancora provate da una congiuntura che si è protratta a lungo.

I processi di riorganizzazione industriale in atto tendono a ridimensionare sia le modalità di lavoro, sia la geografia stessa dei luoghi di produzione, tanti stabilimenti produttivi sono stati trasferiti all'estero o in altre regioni d'Italia.

La realtà del comparto industria si mantiene costante, così come il comparto commercio, anche se continua la sostituzione del lavoro autonomo con il lavoro alle dipendenze, ovvero si espande la grande distribuzione a discapito degli esercizi minori.

Crescono le unità lavorative nell'area dei servizi non commerciali, infatti nel 2006 l'occupazione in Piemonte registra una crescita di circa

23.000 lavoratori concentrati, per quasi la totalità, nel campo dei servizi non commerciali.

Aumenta il numero delle donne occupate, riducendosi la differenza di genere nelle diverse attività lavorative, anche se si è ancora al di sotto dagli standard previsti dall'Unione Europea.

La disoccupazione in Piemonte nel 2006 è diminuita rispetto agli anni precedenti ma contraddittoriamente evidenzia un ricorso elevato agli ammortizzatori sociali; sebbene in Piemonte l'utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria sia stato di circa 4 milioni di ore in meno rispetto l'anno precedente, il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria ha registrato invece un incremento, confermando la permanenza di focolai produttivi ancora accesi.

Questa doppia linea si ripresenta anche nei principali settori di attività: quello metalmeccanico e tessile/abbigliamento vedono una riduzione del ricorso alla CIG ordinaria e parallelamente una crescita del ricorso alla CIG straordinaria; mentre nel settore chimico, del legno e della carta/stampa si rileva una flessione in entrambe le tipologie, a testimonianza di un rallentamento dello stato di crisi.

Il 2006 presenta un'attività economico-produttiva oscillante tra fasi proficue e meno, basando essenzialmente l'occupazione su rapporti di lavoro a tempo determinato; tuttavia si consolida la tendenza presso le imprese attive a trasformare a tempo indeterminato il precedente rapporto di lavoro a termine.

Il tirocinio si presenta pertanto quale strumento non solo di crescita e flessibilità, ma anche di supporto nella ricerca di occupazione all'interno di un quadro economico con alti e bassi periodi produttivi, diventando quindi il veicolo per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

Il tirocinio/stage è stato inizialmente regolamentato dalla Legge 236 del 1993 che forniva la possibilità a alcuni enti (Università e Istituzioni Scolastiche) di far svolgere esperienze formative in azienda a studenti giunti alla fine del percorso scolastico. Tale normativa si è dimostrata tuttavia complessa e non molto chiara, tanto da diminuire l'utilizzo e l'efficacia dello stesso strumento e aumentare, invece, la distanza dagli altri principali paesi europei dove lo stage si è sempre maggiormente sviluppato, favorendo l'incontro tra scuola e impresa.

È con l'art. 18 della L. 196/97 e con il relativo D.M. 142/98 che si ridisciplina la normativa sugli stage e/o tirocini formativi e d'orientamento. La suddetta legge si è posta l'obiettivo di comporre in un unico testo una materia trattata inizialmente in modo frammentario, renden-

do così accessibile il collegamento tra mondo scolastico/universitario e mondo del lavoro, coinvolgendo anche le persone alla ricerca di occupazione e parimenti interessate a un'iniziale esperienza professionale.

Il tirocinante è un ospite in azienda, infatti il tirocinio o stage non costituisce un rapporto di lavoro ma, al contrario, è stato concepito come il mezzo per agevolare le scelte professionali di giovani e meno giovani, attraverso la conoscenza e l'apprendimento diretto delle attività lavorative.

Lo strumento del tirocinio dimostra come sia possibile coniugare l'esperienza e la scelta nell'interesse sia del lavoratore sia del potenziale datore di lavoro.

CAPITOLO 1

IL TIROCINIO FORMATIVO E D'ORIENTAMENTO

1:

1.1 _ OBIETTIVI DEL TIROCINIO

La “collocazione lavorativa” attraverso il tirocinio diventa un’occasione per la verifica e lo sviluppo delle competenze apprese in aula o per l’acquisizione di nuove capacità professionali. Lo scopo della preparazione è quello di offrire ai tirocinanti, mediante un loro attivo coinvolgimento, le conoscenze e gli strumenti utili ad avviarsi con consapevolezza all’inserimento in azienda, che rappresenta il momento cruciale del tirocinio. Perché ciò si realizzi è necessario che durante la progettazione vengano definite le finalità generali, l’articolazione, la durata, l’ubicazione e le peculiarità metodologiche del tirocinio stesso. L’attenzione va pertanto centrata nella realizzazione del progetto formativo, che vede coinvolti l’azienda ospitante, l’ente promotore e il giovane da inserire.

Tuttavia è da tener presente che se l’esperienza sul luogo di lavoro risulta negativa, per quanto buona e completa sia stata la preparazione in fase di progettazione, il tirocinio non vede raggiunti i suoi obiettivi.

Il progetto formativo deve tener conto di aspetti tanto teorici quanto operati-

vi, alcuni dei quali è opportuno esplicitare nel modello di convenzione. I principali sono:

obiettivi, contenuti, fasi;

area d'inserimento, orario giornaliero di presenza, servizi a disposizione, durata complessiva dell'esperienza;

nominativo dei tutor aziendale e dell'ente promotore, ai quali rivolgersi per qualsiasi problema dovesse sorgere durante la permanenza in azienda.

1.2 _LE TIPOLOGIE DEL TIROCINIO

Nello scenario delle diverse modalità d'attivazione del tirocinio è utile precisare i contenuti e le relative finalità.

Si definisce ***tirocinio orientativo*** quella tipologia che è in grado di offrire al soggetto coinvolto elementi base di cultura lavorativa per facilitare le sue scelte professionali. Si tratta in genere di azioni integrative al percorso scolastico, che mettono l'allievo in contatto diretto con il mondo del lavoro. Tale intervento (con fini orientativi o di addestramento pratico) viene promosso prevalentemente durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane che è regolarmente iscritto presso un istituto scolastico o università.

Il ***tirocinio formativo*** consiste in un'esperienza destinata a fornire al tirocinante una maggiore preparazione professionale, finalizzata all'approfondimento di conoscenze e informazioni relative a uno specifico ambito lavorativo, allo scopo di verificare, integrare o rielaborare quanto appreso in aula. Il tirocinio formativo viene prevalentemente utilizzato nell'ambito dei corsi di formazione professionale e nell'ambito universitario. Quest'ultimo può essere inserito sulla base di un progetto di studio o tesi sperimentale, oppure come parte curriculare del piano di studi.

Il ***tirocinio di pre-inserimento*** consente invece al giovane di esercitare direttamente uno specifico ruolo professionale prima dell'inserimento lavorativo vero e proprio. In questi casi il tirocinio si colloca, preferibilmente, al termine dell'attività formativa corsuale o del ciclo di studi secondari e viene promosso anche a favore dei soggetti disoccupati, inoccupati e iscritti alle liste di mobilità.

1.3 _ I SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori sono gli enti che procedono all'attivazione del tirocinio: tramite loro viene sottoscritta la convenzione tra l'azienda ospitante e il tirocinante, corredata dal progetto formativo e d'orientamento.

Gli enti promotori, con il compito di organizzare e gestire il tirocinio, sono:

le università;

gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici;

i provveditorati agli studi;

le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o d'orientamento;

le comunità terapeutiche;

gli enti ausiliari;

le cooperative sociali;

i servizi d'inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;

le istituzioni formative private, senza scopo di lucro, autorizzate dalla Regione;

i centri per l'impiego.

Ai sensi del D.M. 142/98, di applicazione della Legge 196/97, art. 18, i soggetti promotori hanno l'obbligo di trasmettere le convenzioni stipulate alla Regione, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e alle Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, agli Organismi locali dei sindacati maggiormente rappresentativi.

La Regione Piemonte, ai fini di monitoraggio, ha pensato di raccogliere le convenzioni attraverso un sistema informatico, gestito dall'Agenzia Piemonte Lavoro, consentendo così ai soggetti promotori una gestione facilitata delle fasi di avvio del tirocinio per l'adempimento dei loro obblighi.

1.4 _IL TUTOR

Durante lo svolgimento del tirocinio, le figure di rilievo si identificano in quelle del tutor promotore e del tutor aziendale, con ruoli diversi ma complementari. Il tutor promotore provvede affinché il tirocinio garantisca il raggiungimento degli obiettivi orientativi/formativi cui è rivolto, in particolare un soddisfacente conseguimento delle competenze. Il tutor aziendale collabora alla fase attiva del progetto per la realizzazione dell'apprendimento sul lavoro.

Il tutor promotore ha inoltre il compito di:

- gestire le attività relative alla preparazione, assistenza e monitoraggio del tirocinio con conseguente valutazione;
- progettare la permanenza in azienda, stendendo per ciascuno giovane il progetto formativo di tirocinio, individuando insieme al responsabile aziendale le attività che verranno svolte nel periodo di presenza nel luogo di lavoro e le competenze apprese nel percorso formativo;
- procedere all'abbinamento giovane/azienda;
- intervenire per far fronte a momenti di difficoltà personale dei tirocinanti;
- predisporre le attività inerenti il momento di accoglienza in azienda;
- condurre le attività progettate.

Il tutor aziendale, figura chiave per la realizzazione delle attività di tirocinio, ha il compito di:

- condividere con il tutor promotore la stesura del progetto formativo di tirocinio;
- accogliere il tirocinante in azienda e curare gli aspetti relativi al suo inserimento (presentazione della struttura aziendale, individuazione delle varie aree o comparti, descrizione delle operazioni lavorative previste nel settore in cui il soggetto dovrà operare);
- affiancare il tirocinante nel percorso di apprendimento in azienda, favorendo la verifica e lo sviluppo delle competenze, collegate al profilo professionale o all'area disciplinare di riferimento;
- raccordarsi con il tutor promotore per agevolare lo svolgimento degli incontri di assistenza e delle attività di monitoraggio;
- segnalare in azienda eventuali imprevisti o nuove richieste;
- partecipare all'attività di valutazione dell'esperienza acquisita dal tirocinante.

1.5 _IL TIROCINANTE

Il tirocinio formativo e d'orientamento può essere effettuato da tutti i soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico¹. Possono essere avviati sia giovani studenti che adulti in cerca di occupazione. È inoltre possibile attivare un tirocinio anche nei confronti di cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, nonché cittadini extracomunitari in Italia con regolare permesso di soggiorno².

Nonostante il tirocinio non sia considerato, per espressa disposizione di legge, come un rapporto di lavoro subordinato, è prassi comune tracciare in linea generale quelli che sono i diritti e i doveri dei soggetti inseriti.

Il tirocinante deve essere messo nelle condizioni di conoscere l'organizzazione del lavoro, le procedure, le tecnologie impiegate, per affrontare con la massima efficacia l'inserimento nel nuovo ambiente lavorativo; per contro è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi e qualsiasi altra informazione legata all'andamento dell'azienda.

Non sussistono obblighi retributivi da parte delle imprese ospitanti che solitamente, allo scopo di incentivare i soggetti in tirocinio a trarre il massimo profitto dall'esperienza, predispongono borse di studio.

1.6 _LE COMPETENZE

Fra gli obiettivi del tirocinio la possibilità di ampliare il proprio patrimonio professionale con competenze acquisibili in ambito lavorativo è tema molto innovativo e, al tempo stesso, dibattuto nella società di oggi. I mutamenti industriali e il relativo cambiamento nell'organizzazione del lavoro hanno determinato uno spostamento dei sistemi formativi. Si è passati dall'analisi delle professioni a quella delle competenze possedute dai singoli individui, e dall'individuazione di modelli centrati sulle figure di massa a quelli nuovi fondati sui ruoli professionali personalizzati. Diventa quindi rilevante, all'interno di questo quadro di riferimento, il concetto di competenza intesa come l'insieme di saperi tecnici

¹ Cfr. Nota del Ministero del lavoro prot. 25/I/0009799 del 20/7/2007 e L. 296 del 27/12/2006.

² Cfr. Decreto 22 marzo 2006.

legati a una determinata professionalità, che consiste nel risolvere creativamente situazioni di lavoro non prevedibili e nell'avere, con l'evoluzione del contesto professionale/sociale, la capacità di adattamento.

L'Isfol ha delineato una tripartizione del termine competenza, classificandola in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, di seguito descritte.

Competenze di base:

costituiscono il sapere minimo e sono riconosciute come il prerequisito per l'accesso alla formazione. Sono fondamentali per favorire l'occupabilità degli individui e il loro sviluppo professionale. Si tratta di competenze circa l'informatizzazione e la socializzazione al lavoro, quali ad esempio l'informatica, le lingue straniere, l'economia, le legislazioni sul lavoro.

Competenze trasversali:

sono le abilità fondamentali per trasferire fra i diversi ambiti professionali, competenze non connesse in modo specifico a un'attività o posizione lavorativa, ma relative ai comportamenti professionali. Tali competenze, che riguardano il soggetto e le sue modalità di funzionamento sono: competenze comunicative, diagnostiche, decisionali.

Competenze tecnico-professionali:

sono l'insieme delle conoscenze e delle tecniche operative, specifiche di una determinata attività professionale nei diversi settori; i saperi e le capacità utili per un efficace esercizio della professionalità nel lavoro.

Il tirocinio, sia svolto alla fine degli studi, prima di trovare un'occupazione, sia in alternanza con lo studio stesso, risulta essere il mezzo di pre-inserimento nel mercato del lavoro per quei soggetti che intendono provare le proprie capacità professionali/lavorative presso strutture private o pubbliche.

L'utilità più immediata del tirocinio è quella di entrare nel mondo produttivo con un po' di pratica già acquisita e con le idee più chiare su come muoversi.

I cambiamenti scolastici, a livello secondario e universitario, hanno recepito l'importanza di questo strumento, che era stato già disciplinato precedentemente nel cosiddetto "Pacchetto Treu".

Il tirocinio favorisce l'ingresso nell'impresa per testare le competenze spe-

cialistiche acquisite nel percorso scolastico o lavorativo pregresso, e per verificare le capacità di comunicazione, relazione, utilizzo degli strumenti informatici e linguistici degli studenti, nonché la loro flessibilità, creatività e disponibilità ai cambiamenti.

Un'occasione da non perdere, infatti le università avviano contatti tra studenti e aziende considerando il valore in termini di crediti formativi. L'obiettivo è approfondire conoscenze specifiche in un ambito professionale.

Il tirocinio non solo conferma la sua vocazione di strumento idoneo a favorire il percorso scuola-formazione-lavoro ma risulta, talvolta, utile sia per la riqualificazione dei lavoratori meno giovani espulsi dal processo produttivo, sia per l'acquisizione di esperienza pratica nel campo lavorativo.

La base fondante del tirocinio sta nella possibilità di sviluppare nel tempo le competenze e/o le conoscenze, permettendo all'individuo di agire in un contesto socio-economico in modo consapevole, autonomo e flessibile.

Le esperienze acquisite dal tirocinio dovrebbero essere raccolte nelle “dichiarazioni di competenza” che, pur non essendo delle “attestazioni ufficiali”, indirizzano sia i soggetti tirocinanti che i datori di lavoro nelle successive e conseguenti scelte.

La “dichiarazione di competenza” può essere un'attestazione intermedia o parziale delle capacità acquisite dalle persone su quanto svolto; descrive apprendimenti avvenuti anche in contesti e con modalità non strutturate; consente infine una valorizzazione delle competenze individualmente possedute.

L'utilizzo della “dichiarazione di competenza” può quindi fornire informazioni all'impresa e ai sistemi dell'educazione-formazione attraverso l'identificazione delle esperienze acquisite e, parallelamente, consentire una valutazione che, sebbene non approfondita, indirizza i futuri datori di lavoro sulla scelta dei soggetti.

CAPITOLO 2

**I TIROCINI
NELL'ANNO 2006**


2:

2.1 _ I SOGGETTI PROMOTORI

Il sistema web tirocini dell'Agenzia Piemonte Lavoro consente all'ente promotore di mantenere l'iscrizione effettuata attiva nel tempo, permettendo così di avviare più tirocini nel corso degli anni senza dover ripetere la registrazione.


Dal 2001 al 2006 si sono iscritti 302 enti promotori: il 51,65% si è registrato nel 2001, il rimanente 48,34% negli anni successivi.

Figura 1 - Distribuzione delle nuove iscrizioni degli enti promotori dal 2001 al 2006



Tra gli enti promotori prevalgono gli enti di formazione con il 32,12%, le istituzioni scolastiche statali con il 28,48% e i centri per l'impiego con l'11,26%. Questa suddivisione è legata non al numero dei tirocinanti avviati, ma alla quantità degli enti promotori iscritti distribuiti per tipologia.

Figura 2 - Distribuzione degli enti promotori iscritti dal 2001 al 2006 per tipologia³



Dei 302 promotori 14 non appartengono alla regione Piemonte pur operando in quest'area geografica. In relazione all'estensione del territorio piemontese, prevalgono per numerosità i promotori della provincia di Torino (44,37%) e di Cuneo (17,54%); Asti invece è la provincia che presenta un numero di registrazioni più basse (2,31%).


Tabella 1 - Distribuzione degli enti promotori iscritti dal 2001 al 2006 per tipologia e provincia di appartenenza

Tipo Promotore	Provincia ente promotore														Tot.			
	Piemonte							Fuori Piemonte										
	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	AN	BA	BO	FE	FI	GE		MI	RE	RM
Incongruo ⁴	1	0	1	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13
Centro per l'impiego	6	1	1	5	2	15	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	34
Cooperativa sociale	2	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Comunità terapeutica	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ente di formazione	12	3	4	12	9	44	4	4	0	0	2	0	0	0	1	1	0	97
Ente ausiliario	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
Istituzione scolastica non statale	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Istituzione scolastica statale	4	3	5	26	9	30	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
Servizio inserimenti lavorativi	1	0	0	5	1	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Istituto di istruz. univers. statale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Università	3	0	0	0	1	7	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	16
Totale	34	7	11	53	25	134	9	15	1	2	3	1	1	1	2	1	1	302
Tot. per raggruppamento provincia	288							14							302			

³ La voce "Incongruo" sta a significare che il dato inserito è considerato incongruo rispetto alle tipologie presenti nel sistema.

Nell'anno 2006 risultano 10.414 tirocini effettuati. Il 54,13% è stato realizzato dai Centri per l'impiego, seguono gli enti di formazione con il 20,67% e le istituzioni scolastiche statali con il 20,17%.

Figura 3 - Distribuzione degli inserimenti per tipologia degli enti promotori



Osservando la distribuzione degli avviamenti per tipologia dell'ente promotore e suo territorio, i più numerosi sono quelli della provincia di Torino (44,49%) e di Cuneo (25,01%); a Torino prevalgono i centri per l'impiego, seguiti dagli enti di formazione, viceversa a Cuneo predominano le istituzioni scolastiche statali, seguite dai centri per l'impiego.

Tabella 2 - Distribuzione degli inserimenti per tipologia e provincia di appartenenza degli enti promotori

Tipo Promotore	Provincia dell'ente promotore												Tot.	
	Piemonte								Fuori Piemonte					
	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	AN	BO	FE	MI		RE
Centro per l'impiego	333	280	153	1027	383	2839	322	296	0	0	4	0	0	5637
Cooperativa sociale	5	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	152
Comunità terapeutica	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Ente di formazione	250	43	61	335	125	1010	55	22	0	2	0	206	44	2153
Istituzione scolastica non statale	00	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
Istituzione scolastica statale	156	41	274	1160	0	390	25	55	0	0	0	0	0	2101
Servizio inserimenti lavorativi	10	0	0	83	00	199	0	2	0	0	0	0	0	294
Università	22	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	28
Totale	776	364	488	2605	508	4634	402	379	2	2	4	206	44	10414
Totale per raggruppamento provincia	10156								258				10414	

⁴ Il dato è considerato incongruo rispetto alle tipologie presenti nel sistema.

Come delineato dalla tabella 3, il rapporto tra promotori iscritti e inserimenti in tirocinio rileva che i centri per l'impiego, pur essendo l'11,26% dei promotori registrati, effettuano il maggior numero degli avviamenti (54,13%); mentre gli enti di formazione e le istituzioni scolastiche statali mantengono abbastanza proporzionale la percentuale di registrazione con quella dei tirocini attivati.

Tabella 3 - Iscrizione degli enti promotori e numero dei tirocini attivati


Tipo Promotore	Promotori	Promotori %	Inserimenti avviati	Inserimenti avviati %
Incongruo ⁵	13	4,30	0	0,00
Centro per l'impiego	34	11,26	5637	54,13
Cooperativa sociale	9	2,98	152	1,46
Comunità terapeutica	3	0,99	4	0,04
Ente di formazione	97	32,12	2153	20,67
Ente ausiliario	7	2,32	0	0,00
Istituzione scolastica non statale	7	2,32	45	0,43
Istituzione scolastica statale	86	28,48	2101	20,17
Servizio inserimenti lavorativi	27	8,94	294	2,82
Istituto di istruzione universitaria statale	3	0,99	0	0,00
Università	16	5,30	28	0,27
Totale	302	100,00	10414	100,00

2.2 I TIROCINANTI

I tirocinanti avviati nel 2006 sono, come già indicato, 10.414; si è verificata una graduale crescita negli anni passando dai 1.150 del 2001 ai 10.326 del 2005. Tra il 2005 e il 2006, invece, non si riscontra una notevole differenza rispetto al numero degli avviamenti, si verifica infatti una stabilizzazione dell'utilizzo del tirocinio. È probabile da un lato che si sia ormai diffusa tra tutti i soggetti coinvolti la conoscenza di tale strumento; dall'altro potrebbe anche essere possibile che la richiesta di tirocinanti si sia consolidata.


⁵ Il dato è considerato incongruo rispetto alle tipologie presenti nel sistema.

Figura 4 - Distribuzione totale dei tirocini attivati dal 2001 al 2006



Dei 10.414 tirocinanti avviati nel 2006, il 53,99% è rappresentato dal genere femminile mentre il 46,01% da quello maschile. La distribuzione è in linea con quella degli anni precedenti.

Figura 5 - Distribuzione dei tirocinanti per genere



La distribuzione dei tirocinanti per età vede primeggiare la fascia più bassa dai 15 ai 20 anni con il 42,87%, seguita da quella dai 21 ai 26 con il 26,45%; per le rimanenti due fasce si evidenzia una presenza media del 15%.

All'interno delle classi d'età, il genere femminile è in linea con la suddivisione generale, prevalendo nelle ultime tre classi; opposta è invece la situazione dei giovanissimi dove il genere maschile supera quello femminile (il 22,19% di maschi contro il 19,88% di femmine).

Tabella 4 - Distribuzione dei tirocinanti per classe d'età e genere

Classi d'età	Genere				Totale
	Femmina		Maschio		
	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	
Da 15 a 20 anni	2070	19,88	2394	22,99	4464
Da 21 a 26 anni	1652	15,86	1103	10,59	2755
Da 27 a 32 anni	861	8,27	538	5,17	1399
Oltre 32 anni	1039	9,98	757	7,27	1796
Totale	5622	53,99	4792	46,01	10414

La tabella 5 sotto riportata mostra che il divario tra il livello di istruzione inferiore (58,41%) e quello superiore (41,59%) è di circa il 17%. Primeggia l'obbligo scolastico con il 41,63%, seguito dal diploma di scuola media superiore con il 26,97%; basso è il numero delle lauree con circa il 9% dei casi.

Tabella 5 - Distribuzione dei tirocinanti per livello d'istruzione e genere

Istruzione	Genere		Totale	Totale %
	Femmina	Maschio		
Istruzione inferiore	2906	3177	6083	58,41
Obbligo formativo	616	463	1079	10,36
Obbligo scolastico	1956	2379	4335	41,63
Qualifica professionale	334	335	669	6,42
Istruzione superiore	2716	1615	4331	41,59
Diploma professionale	39	33	72	0,69
Diploma media superiore	1849	960	2809	26,97
IFTS	131	310	441	4,23
Corsi di specializzazione post-diploma	17	13	30	0,29
Laurea	555	230	785	7,54
Laurea triennale	113	48	161	1,55
Titoli post-laurea	12	21	33	0,32
Totale	5622	4792	10414	100,00

La suddivisione per livello d'istruzione e classi d'età vede la maggior concentrazione di tirocinanti nella classe dai 15 ai 20 anni con obbligo scolastico (21,57% del totale).

Il dato consolida la caratteristica “orientativa” del tirocinio, che viene svolto sovente nel periodo estivo e diventa per i giovanissimi un’opportunità di “prima conoscenza” del mondo del lavoro.

Il tirocinio svolto invece da giovani dai 21 ai 26 anni con il diploma di scuola media superiore (14,74% del totale) è di tipo “formativo”, legato alle loro precedenti esperienze scolastiche e/o alle loro inclinazioni professionali; mentre quello svolto da soggetti fra i 27 e i 32 anni sempre con diploma di scuola media superiore (4,03% del totale), si presume essere indirizzato a un consolidamento della formazione per una futura scelta professionale.

Al contrario il tirocinio effettuato da persone oltre i 32 anni, con solo obbligo scolastico (10,82% del totale) viene considerato come l’opportunità per un eventuale inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Tabella 6 - Distribuzione dei tirocinanti per livello d’istruzione e classi d’età

Istruzione	Classi d’età				Totale ass.
	Da 15 a 20 anni	Da 21 a 26 anni	Da 27 a 32 anni	Oltre 32 anni	
Obbligo formativo	915	67	38	59	1079
Obbligo scolastico	2247	609	352	1127	4335
Qualifica professionale	363	142	50	114	669
Diploma professionale	20	41	7	4	72
Diploma media superiore	491	1536	420	362	2809
IFTS	421	20	0	0	441
Corsi di specializzazione post-diploma	3	14	10	3	30
Laurea	1	233	442	109	785
Laurea triennale	3	83	59	16	161
Titoli post-laurea	0	10	21	2	33
Totale	4464	2755	1399	1796	10414

Analizzando la distribuzione per status, la maggior parte dei tirocinanti è caratterizzata da persone prive di occupazione, che rappresentano il 65,58% del totale; prevalgono i disoccupati (40,51%), che sono stati espulsi dai processi lavorativi e sono alla ricerca di una nuova occupazione, seguiti dagli inoccupati (24,55%) che sono invece alla ricerca di una prima opportunità lavorativa. Gli studenti rappresentano il 26,82% del totale, risaltano quelli post obbligo

scolastico (25,22%), soprattutto gli studenti di scuola secondaria (19,30%); gli studenti universitari e quelli post diploma sono invece in minoranza (0,90% del totale i primi e 0,70% i secondi).

Tra i soggetti svantaggiati, che figurano come il 7,50% del totale, il dato più alto si riferisce alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (5,10%), l'1,66% è rappresentato da persone condannate ammesse a misure alternative alla detenzione.

Tabella 7 - Distribuzione dei tirocinanti per status

Status	Totale ass.	Totale %
Missing ⁶	11	0,11
Persone prive di occupazione	6829	65,58
Disoccupato	4219	40,51
Inoccupato	2557	24,55
Lavoratore in mobilità	49	0,47
Lavoratore L. S. U.	4	0,04
Persone svantaggiate	781	7,50
Persone svantaggiate - alcolista	2	0,02
Persone svantaggiate - condannato ammesso a misure alternative alla detenzione	173	1,66
Persone svantaggiate - disabile fisico, psichico e sensoriale	531	5,10
Persone svantaggiate - minore in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare	14	0,13
Persone svantaggiate - soggetto in trattamento psichiatrico	7	0,07
Persone svantaggiate - tossicodipendente	54	0,52
Studenti	2793	26,82
Studenti post obbligo scolastico	2626	25,22
Studente di corsi di formazione professionali	458	4,40
Studente di istituti professionali di stato	158	1,52
Studente di scuola secondaria	2010	19,30
Studenti post diploma	73	0,70
Studente di attività post diploma	42	0,40
Studente di corsi i.F.T.S.	29	0,28
Studente di corsi di perfezionamento e specializzazione post-diploma	2	0,02
Studenti universitari	94	0,90
Studente universitario	7	0,07
Studente di diploma universitario	13	0,12
Studente di corsi di perfezionamento e specializzazione universitari	2	0,02
Studente di attività post laurea	3	0,03
Studente dottorato di ricerca	69	0,66
Totale	10414	100,00

⁶ *Casi in cui è avvenuta un'errata codificazione dello status.*

Nella tabella 8 si osserva che nella classe dai 15 ai 20 anni la maggior concentrazione si ha fra gli studenti di scuola secondaria (44,04%) e fra gli inoccupati (25,06%), queste due tipologie di status possono essere aggregate in unico insieme, in quanto talvolta il giovane tirocinante viene catalogato tra gli studenti e altre volte tra coloro che sono alla ricerca di una prima esperienza orientativa-formativa nel mondo del lavoro.

Nella classe oltre i 32 anni prevalgono invece i disoccupati con il 61,19% (1.099 soggetti); questi potrebbero far parte dei 1.127 tirocinanti riportati nella tabella 6 che, nella stessa fascia d'età, presentano come titolo di studio solo l'obbligo scolastico.

Tabella 8 - Distribuzione dei tirocinanti per classi d'età e status

Status	Classi d'età				Totale ass.	Totale %
	Da 15 a 20 anni	Da 21 a 26 anni	Da 27 a 32 anni	Oltre 32 anni		
Missing ⁶	0	3	2	6	11	0,11
Disoccupato	701	1562	857	1099	4219	40,51
Inoccupato	1119	912	361	165	2557	24,55
Lavoratore in mobilità	0	9	10	30	49	0,47
Lavoratore L. S. U.	1	3	0	0	4	0,04
Persone svantaggiate - alcolista	0	0	1	1	2	0,02
Persone svantaggiate - condannato ammesso a misure alternative alla detenzione	24	11	8	130	173	1,66
Persone svantaggiate - disabile fisico, psichico e sensoriale	8	109	118	296	531	5,10
Persone svantaggiate - minore in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare	11	3	0	0	14	0,13
Persone svantaggiate - soggetto in trattamento psichiatrico	0	1	2	4	7	0,07
Persone svantaggiate - tossicodipendente	0	3	4	47	54	0,52
Studiante di corsi di formazione professionali	440	9	4	5	458	4,40
Studiante di istituti professionali di stato	154	3	1	0	158	1,52
Studiante di scuola secondaria	1966	39	2	3	2010	19,30
Studiante di attività post diploma	21	19	1	1	42	0,40
Studiante di corsi I.F.T.S.	3	13	7	6	29	0,28
Studiante di corsi di perfezionamento e specializzazione post-diploma	0	2	0	0	2	0,02
Studiante universitario	5	0	2	0	7	0,07
Studiante di diploma universitario	2	7	4	0	13	0,12
Studiante di corsi di perfezionamento e specializzazione universitari	0	1	1	0	2	0,02
Studiante di attività post laurea	0	1	2	0	3	0,03
Studiante dottorato di ricerca	9	45	12	3	69	0,66
Totale	4464	2755	1399	1796	10414	100,00

Tabella 9 - Distribuzione dei tirocinanti per status e livello d'istruzione

Status.	Istruzione										Totale
	Obbligo format.	Obbligo scolastico	Qualif. profess.	Diploma professionale	Diploma media superiore.	I.F.T.S.	Corsi di specializzaz. post-diploma	Laurea	Laurea triennale	Titoli post-laurea	
Missing ⁷	0	4	0	0	3	0	1	3	0	0	11
Disoccupato	120	1537	305	35	1677	6	13	440	84	2	4219
Inoccupato	60	993	187	32	849	8	13	315	69	31	2557
Lavoratore in mobilità	8	10	6	0	24	0	0	1	0	0	49
Lavoratore L. S. U.	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	4
Persone svantaggiate - alcolista	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Persone svantaggiate - condannato ammesso a misure alternative alla detenzione	0	160	0	0	9	0	0	2	2	0	173
Persone svantaggiate - disabile fisico, psichico e sensoriale	20	367	36	1	96	0	0	11	0	0	531
Persone svantaggiate - minore in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare	1	8	4	0	1	0	0	0	0	0	14
Persone svantaggiate - soggetto in trattamento psichiatrico	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	7
Persone svantaggiate - tossicodipendente	0	49	2	0	3	0	0	0	0	0	54
Studiante corsi di formazione professionali	253	182	15	0	6	1	0	1	0	0	458
Studiante istituti professionali di stato	9	58	59	1	0	31	0	0	0	0	158
Studiante scuola secondaria	605	956	50	1	10	388	0	0	0	0	2010
Studiante attività post diploma	0	0	1	1	36	3	1	0	0	0	42
Studiante corsi I.F.T.S.	1	0	3	0	21	0	0	3	1		29
Studiante corsi di perfezionamento e specializzazione post-diploma	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Studiante universitario	2	1	0	0	0	2	0	2	0	0	7
Studiante di diploma universitario	0	0	0	1	10	1	1	0	0	0	13
Studente di corsi di perfezionamento e specializzazione universitari	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Studiante di attività post laurea	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
Studiante dottorato di ricerca	0	2	1	0	62	1	0	2	1	0	69
Totale	1079	4335	669	72	2809	441	30	785	161	33	10414

Analizzando la tabella 9, fra i tirocinanti disoccupati predomina il diploma di scuola media superiore (39,74%), subito seguito dall'obbligo scolastico (il 36,43%); al contrario tra gli inoccupati primeggia l'obbligo scolastico (38,83%) seguito dal diploma di scuola media

⁷ Casi in cui è avvenuta un'errata codificazione dello status.

superiore (33,20%); le persone svantaggiate, infine, sono per la maggior parte in possesso dell'obbligo scolastico.

I dati delle tabelle 10 e 11 confermano che i centri per l'impiego avviano tirocinanti disoccupati e inoccupati prevalentemente con obbligo scolastico, mentre gli enti di formazione avviano sia con obbligo scolastico sia con diploma di scuola media superiore.

Tabella 10 - Distribuzione dei tirocinanti per status e tipologia dell'ente promotore di provenienza

Status	Tipo Promotore								Totale
	Centro per l'impiego	Cooper. sociale	Comunità terapeutica	Ente di formazione	Istituz. scol. non statale	Istituz. scol. statale	SIL	Università	
Missing ⁷	8	0	0	3	0	0	0	0	11
Disoccupato	2935	93	0	1000	11	65	96	19	4219
Inoccupato	1928	36	0	505	2	3	79	4	2557
Lavoratore in mobilità	42	0	0	7	0	0	0	0	49
Lavoratore L. S. U.	2	0	0	1	0	0	0	1	4
Persone svantaggiate - alcolista	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Persone svantaggiate - condannato ammesso a misure alternative alla detenzione	1	10	0	161	0	0	1	0	173
Persone svantaggiate - disabile fisico, psichico e sensoriale	410	4	0	3	1	0	113	0	531
Persone svantaggiate - minore in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare	2	2	0	6	0	0	4	0	14
Persone svantaggiate - soggetto in trattamento psichiatrico	3	0	4	0	0	0	0	0	7
Persone svantaggiate - tossicodipendente	47	7	0	0	0	0	0	0	54
Studente di corsi di formazione professionale	46	0	0	410	1	1	0	0	458
Studente di istituti professionali di stato	10	0	0	9	0	139	0	0	158
Studente di scuola secondaria	136	0	0	23	28	1823	0	0	2010
Studente di attività post diploma	2	0	0	5	0	34	0	1	42
Studente di corsi I.F.T.S.	1	0	0	1	0	27	0	0	29
Studente di corsi di perfezionamento e specializzazione post-diploma	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Studente universitario	1	0	0	1	1	4	0	0	7
Studente di diploma universitario	9	0	0	2	0	2	0	0	13
Studente di corsi di perfezionamento e specializzazione universitari	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Studente di attività post laurea	0	0	0	2	0	0	0	1	3
Studente dottorato di ricerca	50	0	0	14	0	3	0	2	69
Totale	5637	152	4	2153	45	2101	294	28	10414


Tabella 11 - Distribuzione dei tirocinanti per livello d'istruzione e tipologia dell'ente promotore di provenienza

Istruzione	Tipo Promotore								Totale
	Centro per l'impiego	Cooper. sociale	Comunità terapeutica	Ente di formazione	Istituz. scol. non statale	Istituz. scol. statale	SIL	Università	
Obbligo formativo	111	5	0	340	2	605	16	0	1079
Obbligo scolastico	2513	125	4	617	3	862	211	0	4335
Qualifica professionale	327	9	0	207	2	103	21	0	669
Diploma professionale	54	1	0	11	0	5	1	0	72
Diploma media superiore	1942	7	0	679	9	119	43	10	2809
IFTS	12	0	0	1	27	401	0	0	441
Corsi di specializz. post-diploma	9	0	0	17	1	2	1	0	30
Laurea	548	4	0	216	0	3	1	13	785
Laurea triennale	119	1	0	34	1	1	0	5	161
Titoli post-laurea	2	0	0	31	0	0	0	0	33
Totale	5637	152	4	2153	45	2101	294	28	10414

2.3 _LE AZIENDE

La situazione degli inserimenti presso i soggetti ospitanti rileva che la maggior parte dei tirocinanti è collocata nelle micro-imprese da 1 a 15 dipendenti (59%), seguono le medie imprese con una presenza tra il 13% e il 18% circa, basso risulta invece il numero di avviamenti presso aziende da 251 a oltre i 500 dipendenti (10%).

Figura 6 - Distribuzione dei tirocinanti per dimensione del soggetto ospitante



Esaminando gli inserimenti per settore, risulta inesistente quello primario che non raggiunge l'1% di presenze; considerevole è l'attivazione di tirocini presso aziende del secondario con il 32,51%, predomina il terziario con il 66,55%.

Nello specifico, relativamente al settore secondario, prevalgono gli inserimenti nell'industria metalmeccanica per circa il 30%, seguiti dall'artigianato con il 22,51%; nel terziario, invece, i servizi "pubblici, sociali e personali" raggiungono il 28,58%, seguiti dal commercio con il 23,98%.

Tabella 12 - Distribuzione dei tirocinanti per genere e settore del soggetto ospitante⁸

Settore	Genere		Totale ass.	Totale %
	femmina	maschio		
Primario	29	69	98	0,94
Agricoltura, caccia e silvicoltura	29	69	98	0,94
Secondario	1217	2168	3385	32,51
Altre industrie manifatturiere	38	100	138	1,33
Artigianato	308	454	762	7,32
Artigianato artistico	67	53	120	1,15
Attività manifatturiere	40	46	86	0,83
Editoria	38	31	69	0,66
Costruzioni	51	188	239	2,30
Estrazioni di minerali	1	3	4	0,04
Estrazione di minerali energetici	1	1	2	0,02
Estrazione di minerali non energetici		4	4	0,04
Fabbricazione pasta-carta, carta e prodotti in carta; stampa e editoria	26	28	54	0,52
Fabbricazione coke, raffinerie di petrolio, trattamento combustibili nucleari	2	4	6	0,06
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	65	30	95	0,91
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	52	71	123	1,18
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	3	21	24	0,23
Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione	110	433	543	5,21
Fabbricazione macchine elettriche, apparecchiature elettriche e ottiche	35	162	197	1,89
Fabbricazione di mezzi di trasporto	2	10	12	0,12
Produzione di metallo e fabbricazione dei prodotti in metallo	132	333	465	4,47
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	98	58	156	1,50
Industrie tessili e dell'abbigliamento	124	81	205	1,97
Industrie conciarie; fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari	1	6	7	0,07
Industria del legno e dei prodotti in legno	23	51	74	0,71
Terziario	4376	2554	6930	66,55
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa	967	695	1662	15,96
Alberghi e ristoranti	277	183	460	4,42
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	77	74	151	1,45
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali	496	281	777	7,46
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	202	152	354	3,40
Istruzione	109	31	140	1,34
Sanità e altri servizi sociali	197	77	274	2,63
Altri servizi pubblici, sociali e personali	1336	645	1981	19,02
Servizi domestici presso famiglie e convivenze	1	3	4	0,04
Organizzazioni e organismi extraterritoriali	17	17	34	0,33
Intermediazione monetaria e finanziaria	64	59	123	1,18
Ricerca e sviluppo nel campo della sperimentazione metalli leggeri	5	5	10	0,10
Studi di progettazione	59	110	169	1,62
Studi professionali	569	222	791	7,60
Totale	5622	4791	10413	100,00

8

Il Valore "Totale" risulta privo di una unità rispetto alle tabelle precedenti.

Passando ad analizzare la distribuzione di genere all'interno dei macro settori, si osserva che le donne, che prevalgono per quantità sull'intero campione, continuano a dominare nel terziario (4.376 femmine e 2.554 maschi), mentre in quello secondario sono superate dagli uomini (2.168 maschi e 1.217 femmine).

Osservando nel dettaglio la specifica area lavorativa, si consolida ancora la tendenza femminile a predominare nell'area dei *servizi al pubblico* (70,26% dell'area) e dell'*amministrazione* (80,11% dell'area), in contrasto con la *produzione* in cui primeggiano i maschi (71,70% della fascia).

Tabella 13 -Distribuzione dei tirocinanti per genere e area lavorativa del soggetto ospitante⁹

Area lavorativa	Genere		Totale ass.	Totale %
	Femmina	Maschio		
Acquisti	36	11	47	0,45
Amministrazione	1430	355	1785	17,14
Distribuzione	335	159	494	4,74
Finanza e controllo	31	8	39	0,37
Impiantistica	18	436	454	4,36
Legale	43	32	75	0,72
Logistica	86	100	186	1,79
Magazzino	88	271	359	3,45
Marketing e vendite	632	326	958	9,20
Manutenzione	45	478	523	5,02
Personale	267	58	325	3,12
Produzione	541	1371	1912	18,36
Qualità	79	59	138	1,33
Ricerca e sviluppo	122	168	290	2,78
Servizi al pubblico	1732	733	2465	23,67
Sistemi informativi	137	226	363	3,49
Totale	5622	4791	10413	100,00

Le aziende che hanno maggiormente usufruito di tirocini, iniziati nel corso del 2006, sono quelle con sede in provincia di Torino (38,38%) e Cuneo (28,06%). Tra le restanti province piemontesi emerge quella di Alessandria con il 6,74%; le altre realtà territoriali di Asti,

⁹ Il Valore "Totale" risulta privo di una unità rispetto alle tabelle precedenti.

Biella, Novara e Verbania, mantengono un valore medio intorno al 4,50%; il numero più basso si riscontra nella provincia di Vercelli, con il 3,54%.

Tabella 14 - Distribuzione per sede legale delle aziende ospitanti

Provincia sede legale soggetto ospitante	Valore assoluto	Valore %
Province PIEMONTESI		
AL	409	6,74
AT	298	4,91
BI	273	4,50
CN	1703	28,07
NO	276	4,55
TO	2329	38,38
VB	271	4,47
VC	215	3,54
Totale province PIEMONTESI	5774	95,15
Province FUORI PIEMONTE		
	294	4,85
Totale complessivo	6068	100,00

2.3 GLI ESITI

A conclusione del periodo di tirocinio l'azienda ospitante, pur senza obblighi di legge, provvede in genere a comunicarne l'esito al soggetto promotore. Nell'anno 2006 i tirocini conclusi con *fine regolare* sono il 54,07%, il 23,37% dei tirocini ha una precisa dichiarazione del tipo di esito, il 22,56% fa riferimento a tirocini *senza esito o in corso*.

Gli esiti possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

“senza esito o in corso”

l'azienda ospitante e/o l'ente promotore non hanno provveduto a comunicare la conclusione del tirocinio, oppure il tirocinio risulta ancora in corso;

“fine regolare”

non si è a conoscenza del successivo percorso lavorativo o formativo/scolastico del tirocinante;

“contratto atipico”, “contratto tempo determinato”, “contratto tempo indeterminato”


il tirocinio, una volta concluso, si è trasformato, all'interno della

stessa azienda ospitante, in un contratto di assunzione (con le diverse forme contrattuali).

“interrotto”

a riguardo di questa tipologia è utile segnalare che le interruzioni possono essere determinate sia dal tirocinante che dall'azienda ospitante. Le interruzioni possono anche essere causate dall'apertura di un contratto di lavoro, in questi casi il rapporto di tirocinio si conclude anticipatamente, o perché si è trasformato in un rapporto di lavoro subordinato presso il medesimo soggetto ospitante, o perché lo stesso tirocinante ha trovato un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

Figura 7 - Distribuzione dei tirocinanti per tipologia esito del tirocinio



Nella tabella 15 i dati dimostrano che il 54,07% dei tirocini si è concluso con *fine regolare*; seguono il 15,58% di tirocini interrotti per motivi diversi dall'assunzione, nello specifico la maggior parte delle interruzioni è voluta dal tirocinante stesso per il 12,87% dei casi, mentre è solo del 2,72% la presenza di interruzioni per volontà dell'azienda.

Il 6,86% dei tirocini si è concluso con la trasformazione in un rapporto di lavoro, con una prevalenza di contratti a tempo determinato (4,78%). Esigui sono invece i casi di interruzione del tirocinio per imminente assunzione (0,93%) nella stessa impresa o presso diverso datore di lavoro.

La suddivisione degli esiti per genere dei tirocinanti risulta essere abbastanza omogenea pur in linea con la distribuzione totale che vede primeggiare le donne.

Tabella 15 - Distribuzione tirocinanti per genere e esito del tirocinio

Tipo Esito	Genere		Totale Ass.	Totale %
	Femmina	Maschio		
Senza esito o in corso	1305	1044	2349	22,56
Fine regolare	2958	2673	5631	54,07
Assunzioni nella stessa azienda	423	291	714	6,86
Contratto atipico	29	21	50	0,48
Contratto tempo determinato	308	190	498	4,78
Contratto tempo indeterminato	86	80	166	1,59
Interruzione per assunzione	52	45	97	0,93
Interrotto per contratto atipico	8	3	11	0,11
Interrotto per contratto tempo determinato	37	30	67	0,64
Interrotto per contratto tempo indeterminato	7	12	19	0,18
Interruzioni prive di assunzione	884	739	1623	15,58
Interrotto dal soggetto ospitante	139	144	283	2,72
Interrotto dal tirocinante	745	595	1340	12,87
Totale	5622	4792	10414	100,00

Le assunzioni post tirocinio con contratto a tempo determinato sono maggiori nelle classi d'età dai 21 ai 26 con il 41,76% e dai 15 ai 20 anni con il 23,89%, mentre nelle assunzioni con contratto a tempo indeterminato prevale la fascia oltre 32 anni con il 34,33%.

Tra le interruzioni volute dal tirocinante la maggior parte di queste si riscontra nelle prime due classi d'età (32,76% dai 15 ai 20 anni e 31,34% dai 21 ai 26).

Tabella 16 - Distribuzione tirocinanti per classi d'età e esito del tirocinio

Tipo Esito	Classi d'età				Totale
	Da 15 a 20 anni	Da 21 a 26 anni	Da 27 a 32 anni	Oltre 32 anni	
Senza esito o in corso	731	803	439	376	2349
Fine regolare	3025	1129	551	926	5631
Contratto atipico	9	22	13	6	50
Contratto tempo determinato	119	208	86	85	498
Contratto tempo indeterminato	33	43	33	57	166
Interrotto per contratto atipico	0	5	6	0	11
Interrotto per contratto tempo determinato	18	19	19	11	67
Interrotto per contratto tempo indeterminato	1	10	2	6	19
Interrotto dal soggetto ospitante	89	96	31	67	283
Interrotto dal tirocinante	439	420	219	262	1340
Totale	4464	2755	1399	1796	10414

Incrociando i dati degli esiti con lo status dei tirocinanti, tralasciando i campi *fine regolare* e *senza esito* in cui la distribuzione è la più elevata, si evidenzia che le persone prive di occupazione predominano fra le interruzioni prive di assunzioni per l'84,16%, ma contemporaneamente anche fra le assunzioni presso la stessa azienda per l'89,21%.

Tabella 17 - Distribuzione tirocinanti per status e tipo esito del tirocinio¹⁰

Status	Tipo esito					Totale
	Senza esito o in corso	Fine regolare	Assunzione nella stessa azienda	Interruz. per assunzione in azienda diversa	Interruzione prive di assunzione ¹¹	
Missing ¹²	4	3	1	1	2	11
Persone prive di occupazione	1750	2986	637	90	1366	6829
Persone svantaggiate	167	426	65	6	117	781
Studenti	427	2216	11	0	138	2792
Totale	2348	5631	714	97	1623	10413

¹⁰ Il Valore "Totale" risulta privo di una unità rispetto alle tabelle precedenti.

¹¹ Sono state aggregate le interruzioni volute dal soggetto ospitante e quelle volute dal tirocinante.

¹² Casi in cui è avvenuta un'errata codificazione dello status.

Come si evince dalla tabella 18, il contratto a tempo determinato predomina tra i soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore per il 45,18% e dell'obbligo scolastico per il 29,51%; la presenza di laureati invece è solo del 12,65%.

Fra le interruzioni volute dal tirocinante emergono invece i soggetti con obbligo scolastico per il 44,77%, seguiti dai diplomati per il 31,11%; i laureati sono l'8,43%.

Tabella 18 - Distribuzione tirocinanti per livello d'istruzione e tipo esito del tirocinio¹³

Istruzione	Tipo Esito										Totale
	Senza esito o in corso	Fine regolare	Contratto atipico	Contratto tempo det.	Contratto tempo indet.	Interr. per contratto atipico	Interr. per contr. tempo det.	Interr. per contr. tempo indet.	Interr. dal sogg. ospit.	Interr. dal tirocin.	
Obbligo formativo	173	814	2	16	3	0	0	0	6	65	1079
Obbligo scolastico	653	2647	16	147	76	0	18	5	172	600	4334
Qualifica professionale	169	328	4	27	17	0	7	1	17	99	669
Diploma professionale	32	22	0	1	0	0	0	0	9	8	72
Diploma media superiore	856	1145	14	225	53	4	23	9	63	417	2809
IFTS	108	321	1	1	0	0	0	0	0	10	441
Corsi di specializzazione post-diploma	14	7	0	2	0	0	0	3	1	3	30
Laurea	264	284	13	63	15	6	16	0	11	113	785
Laurea triennale	53	59	0	16	2	1	3	0	4	23	161
Titoli post-laurea	26	4	0	0	0	0	0	1	0	2	33
Totale	2348	5631	50	498	166	11	67	19	283	1340	10413

Incrociando gli esiti con le caratteristiche delle aziende ospitanti, si riscontra nel settore terziario il maggior numero di assunzioni post tirocinio con il 68,07% di contratti a tempo determinato e il 65,66% di contratti a tempo indeterminato. Il settore secondario, che effettua circa la metà degli avviamenti rispetto al terziario, rappresenta il 31,72% delle assunzioni a tempo determinato e il 33,73% di quelle a tempo indeterminato.

13

Il Valore "Totale" risulta privo di una unità rispetto alle tabelle precedenti.

Analoga distribuzione si verifica fra le interruzioni¹⁴ con il 33,57% nel secondario e il 65,74% nel terziario.

Tabella 19 - Distribuzione tirocinanti per settore del soggetto ospitante e tipo esito del tirocinio¹⁵

Istruzione	Tipo Esito										Totale
	Senza esito o in corso	Fine regolare	Contratto atipico	Contratto tempo det.	Contratto tempo indet.	Interr. per contratto atipico	Interr. per contr. tempo det.	Interr. per contr. tempo indet.	Interr. dal sogg. ospit.	Interr. dal tirocin.	
Primario	22	60	2	1	1	0	1	0	0	11	98
Secondario	606	1976	13	158	56	1	22	8	106	439	3385
Terziario	1720	3595	35	339	109	10	44	11	177	890	6930
Totale	2348	5631	50	498	166	11	67	19	283	1340	10413

¹⁴ Sono state aggregate le interruzioni volute dal soggetto ospitante e quelle volute dal tirocinante.

¹⁵ Casi in cui è avvenuta un'errata codificazione dello status.

Le assunzioni¹⁶ per area lavorativa primeggiano nell'*amministrazione* (25,07%), seguita dai *servizi al pubblico* (21,70%) e dalla *produzione* (18,90%).

Le interruzioni¹⁷ prevalgono nell'area dei *servizi al pubblico* con il 23,59%, seguono la *produzione* con il 22,55%, l'*amministrazione* con il 14,54% e il *marketing e vendite* con il 12,13%.

Tabella 20 - Distribuzione tirocinanti per area lavorativa del soggetto ospitante e tipo esito del tirocinio¹⁸

Area Lavorativa	Tipo Esito										Totale
	Senza esito o in corso	Fine regolare	Contratto atipico	Contratto tempo det.	Contratto tempo indet.	Interr. per contratto atipico	Interr. per contr. tempo det.	Interr. per contr. tempo indet.	Interr. dal sogg. ospit.	Interr. dai tirocin.	
Acquisti	16	24	0	0	0	0	2	0	1	4	47
Amministrazione	427	924	16	124	39	3	12	4	42	194	1785
Distribuzione	69	269	6	44	6	0	3	0	18	79	494
Finanza e controllo	4	28	0	0	2	0	0	0	0	5	39
Impiantistica	86	278	5	15	7	0	3	2	13	45	454
Legale	20	49	0	2	0	0	1	0	0	3	75
Logistica	36	124	2	2	1	0	0	0	2	19	186
Magazzino	83	180	3	18	7	0	2	0	14	52	359
Marketing e vendite	427	289	1	32	5	0	7	0	29	168	958
Manutenzione	100	349	0	12	4	0	4	1	10	43	523
Personale	135	131	2	10	5	3	3	0	4	32	325
Produzione	172	1220	3	97	35	0	13	6	63	303	1912
Qualità	33	82	0	10	2	1	1	0	1	8	138
Ricerca e sviluppo	135	114	0	10	1	2	1	1	6	20	290
Servizi al pubblico	533	1378	9	100	46	1	11	4	74	309	2465
Sistemi informativi	72	192	3	22	6	1	4	1	6	56	363
Totale	2348	5631	50	498	166	11	67	19	283	1340	10413

¹⁶ Sono state aggregate le voci "contratto atipico", "contratto tempo determinato" e "contratto tempo indeterminato".

¹⁷ Sono state aggregate le interruzioni volute dal soggetto ospitante e quelle volute dal tirocinante.

¹⁸ Il valore "Totale" risulta privo di 1 unità rispetto alle tabelle precedenti.





CAPITOLO 3

**NOTAZIONI
CONCLUSIVE**

3:

Il tirocinio consente alle persone di acquisire un'esperienza formativa all'interno di un contesto lavorativo ed è un'opportunità aperta ai giovani e agli adulti, a chi cerca di entrare per la prima volta nel mercato del lavoro e a chi cerca di rientrarci. Il tirocinio prevede, inoltre, il passaggio tra la scuola e il mondo del lavoro per accrescere la propria preparazione o per riqualificarsi.

Le aziende, invece, vedono nel tirocinio uno strumento flessibile che risponde in modo adeguato alle proprie esigenze di fabbisogni professionali; permette di conoscere e formare una potenziale risorsa attraverso un progetto di sviluppo, senza obbligo di assunzione e senza oneri economici.

Dalle analisi effettuate in questi ultimi anni, risulta che il tirocinio formativo e d'orientamento ha consolidato il ruolo di "trade-union" tra il mercato del lavoro e i suoi attori e, nello stesso tempo, ha confermato l'esistenza di alcune caratteristiche divenute ripetitive nel tempo.

A tale proposito si descrivono le caratteristiche emerse dai monitoraggi effettuati dal 2003 a oggi che contraddistinguono il tirocinio in Piemonte.

La platea dei tirocinanti è composta da soggetti di ambo i sessi, si rileva un leggero vantaggio nel genere femminile; la classe d'età che primeggia in assoluto è quella dei giovanissimi, con una scolarità medio bassa. Si tratta di tirocinanti, che nonostante continuino a frequentare la scuola, nel futuro sono tendenzialmente orientati a una sistemazione lavorativa piuttosto che a proseguire percorsi scolastici e/o di riqualificazione.

Parallelamente i tirocinanti dai 27 ai 32 anni, che hanno concluso i loro studi, nell'immediato sono interessati a trovare un'occupazione e utilizzano il tirocinio come un momento di formazione pratica per un inserimento lavorativo.

I tirocinanti adulti oltre i 32 anni sono, invece, persone che hanno maturato esperienze formative o lavorative in settori diversi da quelli del tirocinio, che entrano tardi nel mondo del lavoro o che si trovano nella fase di reinserimento, dopo un periodo di lontananza voluta o subita dal lavoro. Per loro il tirocinio rappresenta un sostegno per rafforzare tanto la professionalità quanto l'autostima spesso minata da insuccessi e rifiuti.

La coerenza tra titolo di studio e l'area di inserimento in tirocinio è più elevata tra i laureati che tra i diplomati, i primi tendono a confermare nel tirocinio la scelta di studio, i secondi si adattano anche a contesti lontani dalla loro formazione, spesso puntando su attitudini e interessi personali, modellando le loro aspettative su quello che il mercato del lavoro offre. Le aree che accolgono un maggior numero di tirocinanti sono costantemente quelle dei servizi al pubblico, produzione, amministrazione e marketing e vendite.

Le imprese che maggiormente ricorrono al tirocinio sono le micro e le medie imprese, prevalentemente del settore terziario, seguite da quelle del secondario. Infatti per quanto riguarda le piccole e medie imprese, dei settori di cui sopra, si è consolidata la pratica del tirocinio come occasione per realizzare un modello di "formazione flessibile" modulata su meccanismi organizzativi peculiari, spesso molto lontani dalle lezioni teoriche apprese a scuola o all'università.

I soggetti ospitanti mostrano interesse per il tirocinio con l'obiettivo di provvedere alla formazione dell'interessato per una futura assunzione. Non mancano, tuttavia, anche altre motivazioni, meno in linea con lo spirito dello strumento, quali basso costo rappresentato dai tirocinanti o la necessità di coprire picchi di attività.

L'azienda non dovrebbe confondere il tirocinio come "mezzo di prova" e

nello stesso tempo i soggetti tirocinanti non si dovrebbero accontentare di tale esperienza come unica possibilità di sistemazione lavorativa.

Tale questione ha dato spunto per una ricerca sui tirocini “conclusi” di cui non si conoscono gli sviluppi successivi. Pertanto, lasciando da parte quelli giunti a buon fine, ovvero che si sono tradotti in un rapporto di lavoro, l’obiettivo è di indagare se i soggetti, al termine del periodo di tirocinio, sono inseriti nel mercato del lavoro o se, invece, specie i più giovani, riprendono i percorsi scolastici e/o formativi.

ALLEGATI

- A. LEGGE N. 196/97, ARTICOLO 18**
- B. DECRETO MINISTERIALE N. 142/98**
- C. CIRCOLARE N. 92/98**
- D. DECRETO 22 MARZO 2006**
- E. DECRETO 16 LUGLIO 2007**

A. LEGGE N. 196/97, ARTICOLO 18*Tirocini formativi e di orientamento*

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
 - a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a

partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

- b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
- d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
- e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
- f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli *stages* e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

- g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
- h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
- i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

B. DECRETO MINISTERIALE N. 142/98

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;

RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopra citata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbia-

no già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro;
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Art. 2 Modalità di attivazione

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) provveditorati agli studi;
 - d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private,

non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 3 Garanzie assicurative

- 1.** I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative;
- 2.** nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL;
- 3.** ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

Art. 4 Tutorato e modalità esecutive

- 1.** I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento;
- 2.** i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.
Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
 - a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
 - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;

- d) la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - e) il settore aziendale di inserimento;
3. l'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;
4. qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate;
5. i modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Art. 5 Convenzioni

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6 Valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 7 Durata

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
- a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
 - b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
 - c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative

post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

- d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap;

2. nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità;

3. le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.

Art. 8 Estendibilità ai cittadini stranieri

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 9 Procedure di rimborso

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono stabilite:

- a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso

in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane.

Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

- b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto;
- c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

2. i rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

3. resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

Art. 10 Norme abrogate

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14; 15; 16; 17 e 18, dell'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998

C. CIRCOLARE N. 92/98

Ministero del Lavoro - Direzione generale impiego

Circolare 15 luglio 1998 n. 92.

OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento.
D.M. 142 del 25/3/98.

Sulla G.U. del 12/5/98, serie generale n. 108 è stato pubblicato il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

Le nuove disposizioni, che si inquadrano nelle misure predisposte dal Governo per promuovere l'occupazione e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro anche mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali in occasione dell'Accordo per il lavoro (settembre 96).

Esse definiscono in particolare: modalità di attivazione dei tirocini medesimi, garanzie assicurative, tutorato e modalità esecutive, lo schema tipo delle convenzioni, il valore dei corsi eventualmente realizzati, la loro durata, l'estensibilità ai cittadini stranieri. Per quanto riguarda, invece, le procedure di rimborso (art. 9), si rinvia a un decreto successivo del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, in cui si terrà conto dei limiti finanziari preordinati allo scopo, a valere sul Fondo per l'occupazione presso lo scrivente Ministero.

Preliminarmente va ribadito che i rapporti instaurati tra i datori di lavoro privati e pubblici, da un lato, e i giovani tirocinanti, dall'altro, non costituiscono un rapporto di lavoro (1, co. 2).

È fatta salva l'efficacia delle convenzioni già stipulate ai sensi dell'art. 9 della L. 236/93, commi 14-18.

1. Modalità di attivazione

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti, anche associati tra di loro (cfr. art. 2):

1. agenzie regionali per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego e, in questa prima fase di attuazione delle norme relative al decen-

tramento delle competenze dallo Stato alle Regioni in materia di impiego fino al 31/12/98, le direzioni provinciali del lavoro e le direzioni regionali del lavoro;

2. Università e istituti di istruzione universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici (MURST, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'autonomia universitaria e degli studenti in grado di fornire i chiarimenti necessari);
3. provveditorati agli studi;
4. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale (Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale dell'Istruzione Professionale in grado di fornire i chiarimenti necessari);
5. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della L. 24/6/97 n. 196. In particolare, per quanto concerne la corretta individuazione di tali centri i competenti uffici della Regione e della Provincia potranno dare indicazioni circa la natura dei suddetti centri;
6. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti. Anche in questo caso si raccomanda agli uffici in indirizzo di effettuare gli opportuni accertamenti presso i competenti uffici (regioni o altri uffici);
7. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle sopraindicate, sulla base di un'autorizzazione specifica, ferma restando la possibilità di revoca da parte della regione.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti aziendali.

I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:

a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuerà, per parte sua, un tutor del tirocinante).

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.

Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento (art. 3).

I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale di questo Ministero competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale (art. 5).

L'esperienza del tirocinante può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

Qualora le esperienze si realizzino in una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati (art. 4).

2. Limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti

Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel decreto medesimo, art. 1, punti a), b) e c), precisando che:

per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono inserire un tirocinante;

le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19, possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;

per il punto c) le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a 1/2.

3. Considerazioni generali

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato al decreto medesimo, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio (anch'esso allegato al decreto pubblicato in G.U..).

Per quanto attiene alla durata dei tirocini in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto medesimo si ha:

- a) una durata non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- b) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità
- c) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
- d) una durata non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
- e) una durata non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del co. 1, art. 4 della L. 381/91, con l'esclusione dei soggetti individuati nel successivo punto f);
- f) durata non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Le attività svolte nel corso dei tirocini (art. 6) possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

La normativa su richiamata (art. 8) si estende ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto dello scrivente Ministero di concerto con le altre amministrazioni interessate.

D. DECRETO 22 MARZO 2006 (GU n. 159 dell'11-07-2006)

Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, e in particolare l'art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento;

Visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, e in particolare l'art. 8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»* e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle di-*

sposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

Art. 3

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del

Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione e il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza.

Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo e orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali	Maroni
Il Ministro dell'interno	Pisanu
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca	Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 57

Allegato 1 al Decreto 22 marzo 2006**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINI NON
APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI
ALL'ESTERO**

(Schema)

(Art. 3, comma 2)

TRA

Il/la(soggetto promotore)
 con sede in
 codice fiscale
 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal
 Sig.....
 nato a il

E

..... (denominazione dell'azienda ospitante)
 con sede legale in.....
 codice fiscale
 d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal
 Sig.....
 nato a il

Premesso

Che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. cittadini extracomunitari di nazionalità in tirocinio di formazione e orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

- 1.** Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- 2.** Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 3.** Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e l'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sarà presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo e orientativo inviato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

4. Il soggetto promotore è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto e alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di provenienza.

5. Il soggetto ospitante è tenuto a inviare alla suddetta autorità competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

(luogo)....., (data).....

(firma per il soggetto promotore)

.....

(firma per il soggetto ospitante)

.....

Allegato 2 al Decreto 22 marzo 2006

(su carta intestata del soggetto promotore)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO

(rif. Convenzione n. stipulata in data

Nominativo del tirocinante.....
 stato civile sesso nato il
 Stato di nascita luogo di nascita
 residente in (Stato estero)
 località (indirizzo completo)
 titolare di passaporto, o altro documento equivalente (specificare),
 numero
 rilasciato da data rilascio
 data scadenza codice fiscale (se già in possesso
 dell'interessato)

Attuale condizione (barrare la casella):

studente scuola secondaria superiore
 universitario
 frequentante corso post-diploma
 frequentante corso post-laurea
 allievo della formazione professionale
 disoccupato/inoccupato

Azienda ospitante
 Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
 Tempi di accesso ai locali aziendali.....
 Durata del tirocinio num. mesi ... data d'inizio prevista
 Data di conclusione prevista
 Tutore (indicato dal soggetto promotore).....
 Tutore aziendale
 Polizze assicurative:
 Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.
 Responsabilità civile posizione n. compagnia
 Obiettivi e modalità del tirocinio

Facilitazioni previste:

il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornirà al tirocinante:
 il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti

 la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo)
 composto da n. vani e servizi, della superficie di mq
 a sua esclusiva disposizione
 da condividere con altre n. persone.

Obblighi del tirocinante:

seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
 rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza

(luogo)....., (data)

firma per presa visione e accettazione del tirocinante

.....

firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso

.....

firma per il soggetto promotore.....

firma per l'azienda ospitante

Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni, e in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»* come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto altresì l'art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti

per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2006, con cui è stato determinato il contingente per l'anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Considerato il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarietà sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 24 luglio 2006, che ha provveduto, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2005, a determinare il contingente per l'anno 2006, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Considerato che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a);

Acquisito il parere della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in:

a) 5.000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro della solidarietà sociale Ferrero

Il Ministro dell'interno Amato

Il Ministro degli affari esteri D'Alema

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 237

Allegato al Decreto 16 luglio 2007

Ripartizione della quota d'ingressi alle Regioni e province Autonome per svolgere tirocini di formazione e d'orientamento per lavoratori extracomunitari

REGIONE	QUOTA
ABRUZZO _____	100
BASILICATA _____	100
CALABRIA _____	100
CAMPANIA _____	150
EMILIA ROMAGNA _____	570
FRIULI VENEZIA GIULIA _____	380
LAZIO _____	300
LIGURIA _____	100
LOMBARDIA _____	475
MARCHE _____	375
MOLISE _____	100
PIEMONTE _____	365
PUGLIA _____	175
SARDEGNA _____	100
SICILIA _____	125
TOSCANA _____	370
UMBRIA _____	250
VAL D'AOSTA _____	50
VENETO _____	615
Provincia autonoma di BOLZANO _____	100
Provincia autonoma di TRENTO _____	100
Totale _____	5.000

Indice

Introduzione	11
Capitolo 1 Il tirocinio formativo e d'orientamento	14
1.1 Obiettivi del tirocinio	15
1.2 Le tipologie del tirocinio	16
1.3 I soggetti promotori	17
1.4 Il tutor	18
1.5 Il tirocinante	19
1.6 Le competenze	20
Capitolo 2 I tirocini nell'anno 2006	22
2.1 I Soggetti Promotori	23
2.2 I tirocinanti	26
2.3 Le Aziende	35
2.4 Gli esiti	38
Capitolo 3 Notazioni conclusive	46
Allegati	50
A. Legge n. 196/97, articolo 18	51
B. Decreto Ministeriale n. 142/98	54
C. Circolare n. 92/98	60
D. Decreto 22 marzo 2006	65
E. Decreto 16 luglio 2007	73

Indice delle figure

Fig 01 Distribuzione delle nuove iscrizioni degli enti promotori dal 2001 al 2006	23
Fig 02 Distribuzione degli enti promotori iscritti dal 2001 al 2006 per tipologia	24
Fig 03 Distribuzione degli inserimenti per tipologia degli enti promotori	25
Fig 04 Distribuzione totale dei tirocini attivati dal 2001 al 2006	27
Fig 05 Distribuzione dei tirocinanti per genere	28
Fig 06 Distribuzione dei tirocinanti per dimensione del soggetto ospitante	35
Fig 07 Distribuzione dei tirocinanti per tipologia esito del tirocinio	39

Indice delle tabelle

<u>Tab 01</u>	Distribuzione degli enti promotori iscritti dal 2001 al 2006 per tipologia e provincia di appartenenza	24
<u>Tab 02</u>	Distribuzione degli inserimenti per tipologia e provincia di appartenenza degli enti promotori	25
<u>Tab 03</u>	Iscrizione degli enti promotori e numero dei tirocini attivati	26
<u>Tab 04</u>	Distribuzione dei tirocinanti per classe d'età e genere	28
<u>Tab 05</u>	Distribuzione dei tirocinanti per livello d'istruzione e genere	28
<u>Tab 06</u>	Distribuzione dei tirocinanti per livello d'istruzione e classi d'età	29
<u>Tab 07</u>	Distribuzione dei tirocinanti per status	30
<u>Tab 08</u>	Distribuzione dei tirocinanti per classi d'età e status	31
<u>Tab 09</u>	Distribuzione dei tirocinanti per status e livello d'istruzione	32
<u>Tab 10</u>	Distribuzione dei tirocinanti per status e tipologia dell'ente promotore di provenienza	33
<u>Tab 11</u>	Distribuzione dei tirocinanti per livello d'istruzione e tipologia dell'ente promotore di provenienza	34
<u>Tab 12</u>	Distribuzione dei tirocinanti per genere e settore del soggetto ospitante	36
<u>Tab 13</u>	Distribuzione dei tirocinanti per genere e area lavorativa del soggetto ospitante	37
<u>Tab 14</u>	Distribuzione per sede legale delle aziende ospitanti	38
<u>Tab 15</u>	Distribuzione tirocinanti per genere e esito del tirocinio	40
<u>Tab 16</u>	Distribuzione tirocinanti per classi d'età e esito del tirocinio	41
<u>Tab 17</u>	Distribuzione tirocinanti per status e tipo esito del tirocinio	41
<u>Tab 18</u>	Distribuzione tirocinanti per livello d'istruzione e tipo esito del tirocinio	42
<u>Tab 19</u>	Distribuzione tirocinanti per settore del soggetto ospitante e tipo esito del tirocinio	43
<u>Tab 20</u>	Distribuzione tirocinanti per area lavorativa del soggetto ospitante e tipo esito del tirocinio	44





Agenzia Piemonte Lavoro

Ente strumentale della Regione Piemonte

via Belfiore 23/C - 10125 Torino

tel +39 011 5613222

fax +39 011 5176573

e-mail info@agenziapiemontelavoro.net

web www.agenziapiemontelavoro.net